

Prefazione

La Legge n° 76 del 20 maggio 2016 (denominata Legge Cirinnà dal nome del relatore, la senatrice Monica Cirinnà) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 118 del 21/05/2016 ha messo un punto fermo al lunghissimo dibattito sociale conseguente alle pressanti richieste di intervento di modifica dell'allora vigente ordinamento giuridico affinché anche in Italia fosse introdotto il "matrimonio" di due persone dello stesso sesso.

La Legge 76/2016 è sì il frutto di un compromesso fra le forze politiche dell'arco costituzionale, tuttavia con l'unica vittoria ascrivibile al fronte opponente nell'aver evitato che di matrimonio si trattasse (termine riservato ancora alla sola coppia eterosessuale) e con la creazione di un istituto giuridico a se stante (l'Unione Civile), ma nella sostanza identico in quasi ogni particolare.

Il regime patrimoniale dei coniugi (pardon, delle parti dell'unione civile), i diritti successori nonché la reversibilità della pensione, il regime sostanziale e processuale del divorzio (pardon, scioglimento) e altro ancora danno, tutte insieme, il senso dell'intensa volontà del legislatore di paragonare ad ogni effetto, o quasi, l'unione civile all'istituto del matrimonio. Diverso dal trattamento riservato da questa stessa legge alla convivenza (seppur more uxorio) per la quale il legislatore ha accennato alcune giuste tutele, ma tenendosi ben lontano dall'approfondire per legge un legame che, si sarà ritenuto, in fin dei conti, le stesse parti vorranno tenere ad un livello superficiale, volatile, non essendoci alcun impedimento, per le stesse, ad ufficializzare il loro legame con un matrimonio eventualmente solamente civile, o una unione civile, se le parti

sono dello stesso sesso.

Nel libro che qui si propone non si discute del regime giuridico della convivenza, seppur, come appena accennato, inserito nella stessa Legge 76/2016 e a cui sono dedicati gli articoli 36 e seguenti. Un tema che merita un approfondimento a parte e che, sostanzialmente, è diverso e separato dal tema delle Unioni Civili.

Il taglio dato dall'Autore a questa carrellata (termine cinematografico che rende il concetto) pratica attraverso le norme che riguardano direttamente ed indirettamente l'istituto delle unioni civili, ha permesso la creazione di uno strumento utile sia al professionista del diritto sia ad ogni altra persona interessata all'istituto. Anzi, sicuramente un valido vademecum da tenere nel comodino per ogni persona che si accinga ad entrare, o già vi sia entrato, nel regime delle Unioni Civili; uno strumento da poter consultare anche frequentemente per avere una rapida risposta ad ogni dubbio sul regime giuridico nel quale si ritrova uno "sposato" in unione civile, senza gli ostacoli del linguaggio giuridico-forense e senza dilungamenti teorici o puramente accademici. Uno strumento, paradossalmente, valido anche per una disamina del matrimonio (eterosessuale) vista l'ampia presenza di richiami normativi e tabelle riepilogative che sono le stesse per entrambi i regimi. Qual è la quota di eredità spettante? E l'imposta di successione? Come devo fare, quali passi compiere per separarmi, sciogliere, l'unione civile? Avrò diritto ad un mantenimento? Queste e molte altre domande in questo libro hanno una risposta chiara, data da un avvocato del foro milanese che si occupa della materia.

Il giurista vi troverà un valido supporto per una prima disamina

dell'istituto delle unioni civili affiancata, tuttavia, da una quanto più completa rassegna normativa che rientri per ogni possibile aspetto nell'interesse dell'unione civile; una sorta di "codice delle unioni civili" corredata non solo dalle tabelle di cui si accennava poco fa ma anche da formule dei registri dello Stato Civile. Un conto è affermare (art 1 comma 20) che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonchè negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso", un conto è conoscere quali siano specificamente le norme interessate. Questo testo serve proprio a questo, a dare una "carrellata" (ecco perché il termine) una visione completa seppur rapida delle norme interessate dalla nuova normativa. Aggiornato ai Decreti Legislativi n° 5, n° 6 e n° 7 del 19 gennaio 2017, e al Decreto del Ministero dell'Interno del 27 febbraio 2017, e al Decreto del Ministero dell'Interno del 6 marzo 2017, il testo è quanto mai attuale e, in assenza di giurisprudenza sul punto, un valido testo di riferimento.

Avv. Luca Marco Rasia

Direttore Scientifico della rivista on-line

www.professionigiustizia.it

Introduzione

Il matrimonio è un'istituzione che consacra l'unione tra due persone, non solo rafforzando psicologicamente il loro legame, ma tutelando entrambe le parti del matrimonio come se dovessero essere considerate una sola parte.

È sempre stato oggetto di forte dibattito, soprattutto per quanto riguarda i requisiti e i limiti di ciò che oggi sembra essere più oggetto e causa di contesa che di felicità.

A parte le considerazioni personali, è palese che il matrimonio porti ancora con sé, nella maggior parte del mondo, dei vantaggi indescrivibili, quali in primis la tutela in campo successorio del coniuge sopravvissuto.

Purtroppo la nostra civiltà, nelle sue varie fasi temporali, ha attraversato momenti in cui si sono creati ostacoli etici e morali all'unione fra persone dello stesso sesso. Ciò ha portato alla concezione di matrimonio possibile solo tra persone di sesso diverso (unioni eterosessuali), ritenendo "contro natura" o "malattia" le unioni tra persone dello stesso sesso (unioni omosessuali).

Alcuni paesi sono ancora fermi a detta non più attuale concezione. In Yemen non solo è vietato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma si applica addirittura la pena di morte per atti sessuali consensuali tra adulti dello stesso sesso.

La civiltà negli ultimi decenni ha fatto un notevole passo avanti, andando verso una realtà meno discriminatoria nei confronti di matrimoni e unioni in generale tra persone anche dello stesso sesso.

Un esempio di grande apertura in tal senso è stato dato dalla Spagna, dove dal 3 luglio 2005 la legge permette il matrimonio sia eterosessuale che omosessuale. La "Ley 13/2005" del 1 luglio

2005 ha espressamente modificato il codice civile eguagliando le situazioni.

L'Italia, legata in questa materia a stringenti indirizzi etici e religiosi, è arrivata ad un primo risultato il 20 maggio 2016.

Con la Legge 20 maggio 2016 n. 76 il legislatore italiano ha ammesso e regolamentato le cosiddette "**unioni civili**", ovvero unioni tra persone dello stesso sesso, equiparandole, almeno in parte, al matrimonio, oltre a riconoscere l'esistenza della mera "convivenza", tra persone di sesso diverso o uguale, prendendo normativamente atto che oggi molte meno persone, seppur stabilmente legate affettivamente e conviventi, scelgono di non contrarre matrimonio.

Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 76/2016, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno sarebbero state stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a) del medesimo articolo.

Il Consiglio dei Ministri in data 04 ottobre 2016, con deliberazione n° 134, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettere a), b) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, con conseguente delega al Governo.

Prima dell'emanazione dei suddetti decreti attuativi sono stati emanati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, avente ad oggetto il regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e in ossequio a detto DPCM, il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 luglio 2016, contenente un "formulario" per tutto quanto disposto dalla legge 76/2016.

Sono poi stati emanati i tre suddetti decreti attuativi, ovvero:

- DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5 (Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76 – pubblicato in G.U. n.22 del 27-1-2017).
- DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76 - pubblicato in G.U. n.22 del 27-1-2017).
- DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 7 (Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. – pubblicato in G.U. n.22 del 27-1-2017).

Successivamente sono stati emanati il Decreto del Ministero dell'Interno del 27 febbraio 2017, in merito alla tenuta dei Registri delle Unioni Civili, comprensivo di formulario (oltre al Decreto del Ministero dell'Interno del 6 marzo 2017, che contiene il formulario in lingua tedesca), il tutto introdotto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 3/2017 del 27 febbraio 2017, che integra il Decreto del Ministero dell'Interno del 27 febbraio 2001 (recante: tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici, e il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 aprile 2002 (recante: Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile).

Detti Decreti Ministeriali sostituiscono il regime transitorio di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 28 luglio 2016, contenente un

“formulario” per tutto quanto disposto dalla legge 76/2016.

Di seguito il fac-simile di frontespizio dei nuovi Registri degli atti di Unioni Civili, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 27 febbraio 2017:

COMUNE DI	(PROVINCIA DI
UFFICIO DELLO STATO CIVILE	
ANNO	
REGISTRO DEGLI ATTI DI UNIONE CIVILE PARTE I	
<i>Il presente registro, contenente fogli (*), prima di essere posto in uso, è stato visitato in ciascun foglio dal sottoscritto Prefetto di</i> addì	
<i>Il Prefetto ovvero il delegato del Prefetto</i>	
(*) Se i fogli sono distintamente numerati per ciascuna delle due parti, indicare di quanti fogli sono composte distintamente la parte prima e la parte seconda.	
SPIEGAZIONE DEI RICHAMI NUMERICI RIPORTATI NEL MODULO DELL'ATTO DI COSTITUZIONE	
<p>(1) Indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta. (2) Indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, luogo di residenza. (3) Fare menzione del documento o dei documenti riferenziali alla richiesta di costituzione dell'unione civile, adottando, secondo i casi, una delle formule da 73-bis a 73-ter del decreto del Ministro dell'Interno in data 5 aprile 2002. (4) Fare menzione del documento o dei documenti riferenziali all'assunzione in presenza di impedimenti, adottando la formula 73-quater del decreto del Ministro dell'Interno in data 5 aprile 2002. (5) Scegliere la formula che si adatta al caso tra quelle da 73-quinquies a 73-septies del decreto del Ministro dell'Interno in data 5 aprile 2002. (6) Scegliere la formula che si adatta al caso tra quelle da 73-octies a 73-septiesdecies del decreto del Ministro dell'Interno in data 5 aprile 2002. (7) Spazio riservato alle annotazioni, scegliendo la formula che si adatta al caso tra quelle di cui al decreto del Ministro dell'Interno in data 5 aprile 2002.</p>	